



REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E REGOLAMENTO DI ECONOMATO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 7, D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE SINO AL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 56 COSIDDETTO “DECRETO CORRETTIVO”

Approvato dal C.d.A. con verbale n. 33 del 19 settembre 2019.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è predisposto ed adottato in applicazione delle Linee Guida redatte ai sensi dell'art.36, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - di seguito "Codice dei contratti pubblici" - con le modifiche introdotte sino al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto "decreto correttivo" che si applicano alle stazioni appaltanti che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici:

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
- b) nei settori speciali, in quanto compatibili.

Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.

Qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice), la SRR Catania Provincia Nord potrà ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate.

Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 Il valore stimato dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, la SRR presterà attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 3 Principi comuni

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D.Lgs 50/2016, la SRR garantisce in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

Gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici:

- a) fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tal ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'art. 97 commi 2 e 8;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

TITOLO II AFFIDAMENTI INFERIORE A 40.000 EURO

Art. 4

Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice (per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta). I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

Art. 5

Avvio della procedura

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la SRR può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con

una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 6 **Requisiti generali e speciali**

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Art. 7 **Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione.**

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e, al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva, in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la SRR deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento può essere soddisfatto, ad esempio, mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre amministrazioni per affidamenti analoghi o, se ritenuto opportuno, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, la quale rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Per affidamenti di modico valore, inferiori a 500,00 euro effettuati nel rispetto di quanto previsto al successivo Titolo VIII del presente regolamento, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa richiamando il regolamento stesso. In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103.

Art. 8

Stipula del Contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

TITOLO III

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SUPERIORE A 40.000 EURO.

Art. 9

Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavoro pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 euro. Affidamento di contratti di servizi e forniture di importi superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e, di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La SRR può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre secondo l'ordinamento della SRR e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al precedente art. 5. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

Art. 10

Indagine di mercato – Elenco degli operatori economici.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla SRR, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La SRR deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

La SRR assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal proposito la SRR pubblicherà un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorrerà ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della

rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la SRR. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la SRR si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

La SRR può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della SRR di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la SRR rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

La SRR procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. La Stessa prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La SRR esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della Stessa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della SRR. Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalla SRR, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

Art. 11

Il confronto competitivo

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la SRR seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a dieci per i lavori e a cinque per i servizi e le forniture, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre. La SRR tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici la SRR è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di

operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la SRR può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la SRR rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite il sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La SRR può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre - purché superiore ai minimi previsti dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici. La SRR invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto art. 95. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) le modalità del sorteggio, in sede di gara, da effettuarsi successivamente alla fase di ammissione delle offerte, del metodo per la valutazione della congruità delle offerte tra quelli elencati all'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, specificando: (1) se l'esclusione del 20% delle offerte ammesse cd. "taglio delle ali" di cui alla lettera a), b) ed e) del comma 2 del citato art. 97 sarà applicata solo per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti o anche per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; (2) se, qualora nell'effettuare il calcolo del 20% delle offerte da accantonare fossero presenti più offerte di uguale valore, si accantoneranno solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% oppure saranno accantonate tutte le offerte identiche, in quest'ultimo caso occorre indicare il numero di decimali che saranno considerati per qualificare due offerte come identiche.

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Nel caso in cui la SRR abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la SRR di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

Art. 12

Stipula del Contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, secondo le norme vigenti per la SRR, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della SRR, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

TITOLO IV

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI LAVORI PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO.

Art. 13

Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

L'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La procedura delineata ricalca quella dettata all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici ed esplicitata all'art. 4 rispettando le linee guida dell'ANAC, con l'estensione a quindici del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite negli articoli precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati negli articoli precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

TITOLO V

NOMINA RUP - ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO

Art. 14

Nomina RUP

L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla SRR, mediante delibera del CdA, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La SRR, se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento (RUP) che assume specificatamente, in ordine ogni singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici. Il RUP è nominato con atto formale del CdA della SRR e deve essere di livello apicale tra i dipendenti di ruolo della SRR medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della SRR e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Art. 15

Acquisti tramite mercato elettronico

Per lo svolgimento delle procedure degli acquisti sotto soglia la SRR può procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

Il MEF, avvalendosi di CONSIP SpA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni – MEPA. Nei mercati elettronici, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario.

Art. 16

Tracciabilità dei flussi finanziari

Alle procedure di acquisto di lavori, beni e servizi sotto soglia si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, salvo che alle spese economiche fino a Euro 500,00 di cui al successivo Titolo VIII.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 e ss.mm.ii.. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi o uffici a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

L'esecuzione di lavori in economia può avvenire sulla base dei prezzi determinati dal prezzario regionale per la Regione Siciliana vigente o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale (quale analisi prezzi).

In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 18

Limiti economici agli interventi in economia

In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento e

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e, di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La SRR può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

L'importo dell'affidamento iniziale non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici e per le seguenti tipologie di intervento:

- interventi generali di manutenzione ed assimilabili (ripristino, adattamento, sistemazione, riparazione, ecc.) di opere ed impianti con i relativi infissi, accessori e pertinenze di proprietà della SRR o adibiti a servizi pubblici e per i quali spetta alla SRR la manutenzione;
- interventi su reti ed impianti del servizio di competenza della SRR;
- interventi su reti di servizi di competenza della SRR quando si debba intervenire per assicurare il funzionamento del servizio o al fine di garantire la sicurezza, sia pubblica, igienica, sanitaria o normativa;
- interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche se a carico di soggetti inadempienti;
- interventi, anche se già programmati, in materia di sicurezza che eventi imprevedibili impongano di anticipare ed eseguire celermente;
- prove geognostiche e geologiche;
- prove stratigrafiche e relativi oneri (ponteggi, assistenza, ecc.);
- rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici necessarie a riportare alla esatta definizione delle caratteristiche tecniche dell'immobile.
- interventi di completamento e messa in funzione dell'immobile in caso di contenzioso o in seguito all'abbandono dell'impresa. In questo caso è anche possibile affidare in economia a trattativa diretta i suddetti interventi;
- interventi di completamento e messa in funzione dell'opera in caso di contenzioso o in seguito all'abbandono dell'impresa.

Art. 19

Forniture di beni ed acquisizione di servizi in economia

Possono, inoltre, eseguirsi in affidamento diretto fino a 40.000 euro:

- a) interventi per riparazione, sistemazione e manutenzione di locali, immobili, ed ai relativi impianti, appartenenti al patrimonio della "SRR", ovvero in uso alla stessa;

- b) interventi per pulizia e disinfezione di locali, uffici, immobili, mobili e mezzi, attrezzature e manufatti, appartenenti al patrimonio alla SRR, ovvero in uso alla stessa;
- c) interventi per manutenzione, sistemazione e riparazione di spazi ed aree pubbliche. compresi parchi, giardini e potatura alberi, manutenzione e sostituzione piante e fiori;
- d) interventi per manutenzione, sistemazione e riparazione degli impianti di trattamento, stoccaggio e deposito dei rifiuti;
- e) interventi per riparazione, manutenzione e sostituzione delle apparecchiature installate per la funzionalità dei servizi indicati al precedente punto d);
- f) interventi per pulizia, espurgo pozzi neri e pozzetti di ispezione e di raccolta delle acque bianche e nere;
- g) interventi per acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, macchine, hardware e software, attrezzature e suppellettili d'ufficio, necessari per i servizi a carico della SRR;
- h) interventi per manutenzione, riparazione, rimessaggio, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto e degli altri automezzi e mezzi d'opera di proprietà della SRR, ovvero in uso alla stessa;
- i) interventi per manutenzione, riparazione, rimessaggio, noleggio ed esercizio delle attrezzature e dei contenitori di proprietà della SRR, ovvero in uso alla stessa;
- j) interventi per esigenze varie degli uffici: cancelleria, stampati, pubblicazioni, stampa e rilegatura ed inoltre stampa, divulgazione e pubblicazione di bandi, avvisi, manifesti;
- k) interventi per acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi, utensili, materiale vario, vestiario necessari per garantire i servizi indicati ai precedenti punti;
- l) interventi per trasporti, spedizioni, facchinaggio, custodia;
- m) interventi d'ufficio posti a carico di privati a seguito di inottemperanza a ordinanze e regolamenti comunali e/o societari;
- n) interventi per convegni, mostre, manifestazioni culturali, scientifiche, sportive, ed inoltre per la partecipazione dei dipendenti o degli amministratori a manifestazioni, corsi, convegni;
- o) interventi per forniture di materiali e attrezzi, carburanti, gas, gasolio per gli uffici societari e per gli altri servizi, compresi noli e materiali per cantieri di lavoro;
- p) interventi per la protezione civile, sgombero, pulizia strade e luoghi pubblici;
- q) interventi per locazioni di locali e/o attrezzature per manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni e altre manifestazioni culturali o scientifiche ovvero per esigenze di pronto intervento;
- r) interventi per assicurazioni, indagini, studi, rilevazioni, vigilanza;
- s) acquisto di mezzi ed attrezzature (nuovi e/o usati) per il funzionamento del servizio igiene urbana;
- t) servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- u) fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- v) servizi di formazione e perfezionamento del personale, per corsi di formazione, per la partecipazione alle spese per corsi indetti a vario titolo da Enti, Istituti ed amministrazioni varie.

Art. 20

Norma di salvaguardia

Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 21

Interventi d'urgenza

Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

Il verbale può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'art. 14 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 22 **Lavori di somma urgenza**

Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico della "SRR" che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 21, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (art. 163 del Codice dei contratti) sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico della "SRR".

Dell'evento di cui all'art. 21 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo, la "SRR" può essergli ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20%, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il responsabile del procedimento o il tecnico redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio, che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso del CdA.

Art. 23 **Disposizioni speciali per i servizi legali**

I servizi legali, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, sono affidati direttamente, per importi fino a euro 40.000,00.

Il seguente articolo si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è subordinato comunque all'accettazione da parte del professionista incaricato di un compenso determinato in base ai minimi tariffari ridotti almeno del 10%.

In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al presente articolo sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'ente per le finalità di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007.

Art. 24 **Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

Per quanto riguarda i servizi Tecnici si fa riferimento alle linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" emanate dall' ANAC ed approvate dal Consiglio dell' Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016.

Art. 25

Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, Codice civile.

Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 14 o, se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 27

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 14, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 28

Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Il responsabile di cui all'articolo 14, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione

- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostantivi, costituisce altresì collaudo;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 29 **Protocollo di legalità**

Considerato che le disposizioni del presente regolamento riguardano appalti sotto soglia per i quali non opera l'obbligo delle informazioni del Prefetto ai sensi del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", e per i quali sono sufficienti autocertificazioni e dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex art.10 della L. n.575/65, la SRR s'impegna a verificare sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare o richiedenti i benefici, attraverso controlli anche a campione di valore significativo, comunque non inferiore al 10% in applicazione della normativa introdotta dal D.P.R. n.445/2000.

Art. 30 **Collaudo e verifica di conformità**

Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro e per le forniture e servizi di importi inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è sempre facoltà della "SRR" sostituire il certificato di collaudo o i certificati di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori e per le forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni

TITOLO VIII **REGOLAMENTO ECONOMATO.**

Art. 31 **Scopo ed ambito di applicazione**

Il Regolamento di Economato disciplina gli acquisti economici di beni e servizi della SRR, compatibilmente con l'applicazione delle disposizioni generali del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e del Regolamento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici per lavori e per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui fa parte.

Gli acquisti contemplati dal presente regolamento si riferiscono esclusivamente a beni e servizi comportanti spese minute, in ogni caso non eccedenti la somma di € 1.000,00 + IVA ed effettuati per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della SRR, incompatibili con gli indugi della contrattazione ed emanazione di un provvedimento di approvazione.

In ogni caso, non potrà essere caratterizzato come acquisto economico la spesa effettuata a fronte di contratti di appalto.

Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento di Economato, si rinvia ai principi generali, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 32 **Limiti di importo e divieto di frazionamento**

Le procedure per gli acquisti economici sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e fino all'importo di Euro 1.000,00 + IVA.

Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento di Economato o di sottrarsi dal ricorso alle forme dell'evidenza pubblica.

Art. 33 **Oggetto**

L'acquisizione di forniture di beni e servizi in economia è consentita, in forma episodica ed occasionale, per importi inferiori alla soglia di cui al precedente art. 32, per le tipologie di beni e servizi di seguito elencate:

Tipologie di beni:

- acquisto di carte e valori bollati e postali;
- materiale di cancelleria, carta, modulistica, materiale di rappresentanza e materiale tipografico;
- materiale di facile consumo (toner, carta igienica, detersivi);
- libri, riviste periodiche, pubblicazioni in genere e abbonamenti a periodici, anche on line, e ad agenzie di informazione, di carattere giuridico, tecnico- scientifico, tecnico-amministrativo e pubblicazioni audiovisive e multimediali;
- fotocopiatrici, stampanti, fax, distruggi-documenti, lettori di badge, calcolatrici, climatizzatori, apparecchi telefonici ed accessori e altre apparecchiature e attrezzature d'ufficio necessarie al corretto svolgimento dell'attività aziendale;
- beni per l'igiene e la pulizia dei locali aziendali;
- beni, servizi ed apparecchiature necessarie per la manutenzione di beni mobili e immobili aziendali;

Tipologie di servizi:

- partecipazione e organizzazione di convegni, mostre, eventi ed altre manifestazioni in genere, ivi compreso il supporto alla realizzazione di stand, fiere e simili;
- servizi di trasporto;
- noleggio di furgoni ed auto aziendali;
- telefonia fissa e mobile e traffico dati;
- servizi postali e telegrafici, di spedizione, imbustamento, agenzie di recapito, corrieri espresso e pick-up, imballaggio e facchinaggio;
- agenzie viaggi e servizi alberghieri;
- servizi di ristorazione e catering;
- stampa, tipografia, litografia, registrazione, proiezione audio-video, fornitura e manutenzione dei relativi materiali e apparecchiature;
- spese per partecipazione a convegni e compensi per iscrizione a corsi di formazione e/o perfezionamento di amministratori, dirigenti e personale;
- spese per missioni e/o trasferte di amministratori e dipendenti, preventivamente autorizzate;
- spese contrattuali, di registrazione e visure catastali;
- pagamento tasse e tributi vari, comprese visure camerali;
- biglietteria (aerea, treni ed altri mezzi di trasporto) e ticketless.

Art. 34 **Forme della procedura e disposizioni generali**

Ai sensi del presente Regolamento di Economato, l'acquisizione economale di beni e servizi avviene mediante affidamento diretto. In presenza dei presupposti di cui agli articoli che precedono, il Responsabile del procedimento può identificare direttamente il fornitore di beni/servizi, anche dall'albo dei fornitori, ove sia presente almeno un operatore economico per la tipologia di cui trattasi.

L'affidamento diretto viene disposto con atto del Responsabile del procedimento e controfirmato dalla Stazione appaltante. Il Responsabile del procedimento dovrà sommariamente motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al presente Regolamento di Economato ed alla congruità dell'importo richiesto per l'espletamento del servizio o della fornitura.

Per ogni servizio/bene la stazione appaltante riceverà fattura/scontrino parlante. Nel caso di pagamento per cassa contanti economale, non sarà richiesto CIG. In tutti gli altri casi sarà richiesto il CIG da riportare nell'ordine di bonifico ai fini della tracciabilità.

Art. 35
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'approvazione da parte del CdA ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet.